



22628/14 N

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE BOGNANNI

- Presidente -

*TRIBUTI

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CARACCILO

- Consigliere -

Ud. 25/09/2014 - CC

Dott. ANTONELLO COSENTINO

- Consigliere -

R.G.N. 8925/2013
Pron 22628

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI

- Rel. Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8925-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO
X in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

ML ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 23/05/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 23.5.2012, depositata l'8/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

In fatto e in diritto

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza resa dalla CTR Lombardia n.23/2012/05, depositata l'8.3.2012, che nel respingere l'appello proposto dall'Ufficio, ha confermato l'illegittimità del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso per IRAP relativa agli anni fra il 1998 ed il 2001 proposta da ML, già ritenuta dal giudice di primo grado.

Secondo il giudice di appello le spese generali e i beni strumentali riscontrati non modificavano il carattere strettamente personale dell'attività svolta, mentre l'ausilio del collaboratore in impresa familiare non poteva avere "...assicurato l'ampliamento delle capacità personali".

L'Agenzia delle entrate contesta, con il primo motivo, l'errore della CTR per avere escluso il requisito dell'autonoma organizzazione malgrado la presenza di lavoro organizzato da parte del professionista.

Deduce, poi, col secondo motivo la nullità della sentenza che aveva apoditticamente escluso la rilevanza del contributo lavorativo offerto dal collaboratore familiare.

Col il terzo motivo prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, evidenziando che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal contribuente in allegato al ricorso introduttivo era emerso l'ingente importo corrisposto dal suddetto al collaboratore e che l'omesso esame di tale circostanza, sicuramente dimostrativa dell'utilità e rilevanza economica del collaboratore, aveva viziato la decisione impugnata.

La parte contribuente non ha depositato difese scritte.

Occorre premettere che il secondo motivo di ricorso, correlato ad un'ipotetica nullità della sentenza per violazione dell'art.132 cpc, è infondato, cogliendosi dalla decisione impugnata la *ratio decidendi* seguita dal giudice di appello, impregiudicata la questione relativa alla congruità e sufficienza della motivazione che la parte ricorrente pone in discussione con il terzo motivo.

Passando all'esame del primo e del terzo motivo di ricorso, che meritano un esame congiunto gli stessi appaiono fondati.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b)impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007, da ultimo Cass.n.4491/2012;Cass.n.23562/12). Si è parimenti precisato che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni-cfr.Cass.13095/12;Cass. S.U. n. 12108/2009 e, di recente, Cass. n. 16461/2013-.

Orbene, la censura esposta dall'Agenzia nel terzo motivo appare meritevole di accoglimento, risultando l'affermazione esposta dalla CTR in ordine all'inidoneità dell'attività prestata dal collaboratore in impresa familiare determinare l'ampliamento delle capacità personali del professionista (e dunque a contribuire alla sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione) palesemente errata in diritto oltretché apodittica e incongrua.

Per un verso, infatti, la CTR avrebbe dovuto considerare che "...la collaborazione dei partecipanti all'impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare (etero - organizzazione dell'esercente l'attività)-"cfr.Cass.n.10777/2013- Per altro verso, la CTR, ha omesso di ponderare comparativamente i dati attestanti i corrispettivi elargiti a detto collaboratore con quelli del reddito prodotto dall'imprenditore dai quali risulta la corresponsione di compensi di poco inferiori a quelli integranti il reddito del professionista, con ciò ulteriormente dimostrando il carattere illogico e apodittico dell'affermazione del giudice di appello in ordine all'inidoneità dell'attività del collaboratore ad incidere sull'attitudine a generare reddito in favore del contribuente.

Sulla base di tali considerazioni il primo e il terzo motivo di ricorso vanno accolti, rigettato il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Lombardia anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo, rigettato il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 25 settembre 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 24 OTT. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Presidente

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima